

**CONFERENZA PERMANENTE DELLE CLASSI DI
LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

PRESIDENTE : PROF. LUIGI FRATI

SEGRETARIO GENERALE : PROF. LUISA SAIANI

Applicazione Riforma ex D.M.270/04 ai C.d.S. delle professioni sanitarie

Mozione della Conferenza

(a cura del Presidente prof. Luigi Frati , del Segretario Generale
Prof.ssa Luisa Saiani e del Vicepresidente Prof. Valerio Dimonte)
aprile 2010

Criteria e limiti da osservare nella costruzione dei piani di studio dei corsi di laurea delle professioni sanitarie

La progettazione dei C.d.S. prevede l'assolvimento del limite del numero massimo di esami (20); in particolare, in tali C.d.S., dei 20 esami previsti 3 sono riservati all'esame di tirocinio per ciascun anno di corso e 1 per le attività formative autonomamente scelte dallo studente, per cui il totale di esami relativi alla attività didattica teorica sarà pari a 16.

La distribuzione dei crediti nelle diverse attività formative risulta, di norma, essere la seguente:

60CFU	Tirocini
3 CFU	Laboratori professionali obbligatori
6 CFU	Attività autonomamente scelte dello studente
6 CFU	Attività di lingua/informatica (seminari)
9 CFU	Esame finale e inglese
96 CFU	Attività didattica teorica <i>di cui minimo 30CFU (per la prima classe) e 15 CFU (per le altre classi) sono vincolati su SSD del profilo professionale del CdL in base al DM19 febbraio 2009; Tali CFU, per la loro valenza professionalizzante, vengono erogati prevalentemente da Docenti del SSN, anche se la Conferenza auspica per il futuro un graduale aumento di Docenti strutturati e appartenenti ai SSD delle professioni sanitarie.</i>
180 CFU	TOTALE

La circolare del MIUR 160/4 settembre 2009, relativa ad ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa, dispone l'attribuzione di non meno 6 CFU per insegnamento o modulo coordinato. Questa indicazione mette in difficoltà la predisposizione di piani didattici dei CdL delle Professioni Sanitarie, che devono da una parte contare su 96 (al massimo) su 180 CFU per gli insegnamenti teorici, dall'altra garantire apporti disciplinari specifici, ma per un numero di CFU molto inferiore a 6.

In considerazione, in particolare, del vincolo dei 60 CFU da assegnare al tirocinio (pari a 1/3 del totale dei CFU) si propone, pertanto, di abbassare a 4 CFU la quota minima necessaria per insegnamento, e di prevedere la sua articolazione in media in 3 moduli, ciascuno dei quali di 1-2 CFU .

Gli Atenei hanno anche disciplinato il peso in ore del CFU tra le diverse modalità didattiche; per la didattica frontale c'è un elevato *range*: in alcuni casi 6 ore, in altri 8, 10, fino a 15 ore (il massimo consentito dalla normativa). La conseguenza di questa applicazione produrrà percorsi formativi altamente difforni dal punto di vista dell'investimento teorico formativo.

Si propone pertanto di garantire :

- **almeno il 50% di studio individuale negli insegnamenti teorici**
- **equilibrio tra aula / esercitazioni / studio individuale**
- **10-12 ore / CFU di didattica frontale negli insegnamenti teorici (12-15 per la Classe 1)**
- **20 ore /CFU di presenza studente nei laboratori professionali**
- **25 ore /CFU per tirocinio (30 ore per la Classe I)**

❖ Proposte per un'applicazione del criterio di copertura della docenza

1. **50 % Insegnamenti affidati a professori e ricercatori universitari**

Il Dlvo 502/92 stabilisce che di norma l'insegnamento è affidato a personale del ruolo sanitario. Nella realtà nei C.d.S. delle professioni sanitarie circa il 40% della docenza è strutturata con universitari, mentre la parte restante è in carico a docenti appartenenti al SSN e docenti esterni (per contratti specifici come per gli insegnamenti di lingua inglese).

Il Decreto 19 febbraio 2009 recita che *"Almeno il cinquanta per cento degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea [...] è affidato a professori e ricercatori universitari [...]. Sono escluse dal calcolo del cinquanta per cento le attività di tirocinio, ovvero i 60 CFU professionalizzanti...."*

Si auspica che il Comitato di Valutazione Universitaria colga questa particolarità e fornisca indirizzi per una interpretazione univoca di tale norma sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda la copertura del 50% degli insegnamenti affidati a professori o ricercatori universitari sono state analizzate varie ipotesi interpretative, per esempio considerare:

- 50% degli "Insegnamenti" (8 docenti universitari responsabili, perciò, pari alla metà dei sedici insegnamenti)
- 50% di tutti i docenti
- 50% del totale CFU di teoria (su un massimo di 96 CFU di attività teorica, 48 CFU ricoperti da docenti universitari)
- 50% del totale CFU non vincolati su SSD del profilo professionale specifico del CdS (in quanto per la gran parte ricoperto da docenti afferenti al SSN); quindi, la base di calcolo risulta pari a massimo 66 CFU [=96-30] nei C.d.S. della Classe 1 (per un totale di 33 CFU coperti da universitari) e 81 CFU [=96-15] negli altri C.d.S. (per un totale di 41 CFU coperti da universitari)
- 50% del totale minimo di CFU previsti per la teoria (su 66 CFU, 33 coperti da docenti universitari)
- Il conteggio docenti max due volte dovrebbe essere superato fissando un tetto max di CFU ricoperti dallo stesso docente (es. 9 o 12 CFU)

Si auspica un chiarimento condiviso con i 2 Ministeri per trovare una soluzione equilibrata che salvaguardi la componente accademica, ma nello stesso tempo anche la docenza resa disponibile dal Servizio Sanitario Nazionale .

2. **Affidamento Insegnamenti a Personale del Ruolo Sanitario.**

All'articolo 3, comma 1 del Decreto 19 febbraio 09 si stabilisce che *"Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti, da affidare anche a personale del ruolo sanitario"*.

Il Rappresentante del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha ribadito il forte interesse a difendere la docenza del SSN e a regolare maggiormente questi incarichi.

Data l'attuale eterogeneità di modalità seguite per l'incarico di docenza al personale del S.S.N., si auspica un riordino generale e linee guida sulla procedura dell'"affidamento" a personale del ruolo sanitario con effettive caratteristiche professionali e scientifiche predefinite.

Si segnala, peraltro, la forte instabilità del sistema formativo derivante da "affidamenti" di durata annuale. **Pertanto, si chiede se sia possibile rinnovare l'"affidamento" allo stesso docente per almeno un triennio, previa valutazione positiva annuale da parte della struttura didattica.**

❖ Durata massima percorso in anni di studio

All'articolo 6, comma 3 del Decreto 19 febbraio 09 è previsto che *"Il titolo di studio è conseguibile indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università"*.

Se va inteso che non ci sono limiti al numero di anni entro cui lo studente può conseguire il titolo si segnala che, in un corso di laurea dove il tirocinio professionale è caratterizzante, conseguire la laurea abilitante all'esercizio professionale in un periodo più lungo del doppio rispetto a quello della durata minima del corso

di laurea, e magari a distanza di molti anni dall'ultima esperienza di tirocinio, può non garantire la sicurezza degli utenti e degli studenti stessi. Si chiede, pertanto, se la durata massima degli studi possa essere regolamentata a livello nazionale o, in alternativa, se possa essere regolamentata nei RAD al fine di tener conto sia dell'obsolescenza delle conoscenze e delle competenze professionali, sia dei criteri di efficienza di cui alla Legge del 9 gennaio 2009 n. 1, art 2.

❖ **Requisiti minimi e ricadute sul finanziamento 7%**

Il DM Università 31 ottobre 2007 -Requisiti dei corsi di laurea- nella Tabella 7 fissa il numero minimo di 10 studenti e il numero massimo di 75 studenti per corso di laurea.

Questi parametri vengono utilizzati come indicatori della qualità dell'offerta formativa utili alla determinazione della quota 7% FFO annuale.

I corsi di laurea in Infermieristica, che sono molto numerosi, influiscono notevolmente sul numeratore, per esempio 350 studenti vengono conteggiati come 5 C.d.L; pertanto il rapporto docenti di ruolo che appartengono ai settori di base e caratterizzante e numero dei C.d.L. abbassa l'indicatore, penalizzando le Facoltà di Medicina che si sono assunte il maggior impegno di formazione soprattutto per il C.d.L. di infermieristica. Come conseguenza si potrebbe verificare la tendenza a ridurre il numero di iscritti pur a fronte di fabbisogni elevati.

Si segnala ai Ministeri competenti la proposta di correggere questo parametro considerando i corsi di laurea delle professioni sanitarie almeno al 50 %, in considerazione del fatto che i docenti dei C.d.L. delle professioni sanitarie sono "di norma appartenenti al SSN".